

**Corte dei conti****Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**Via Roma, 305 - 10123 Torino  
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0003272-30/04/2012-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco del Comune

All'Organo di revisione

del Comune di CALTIGNAGA (No)

Oggetto: Rendiconto 2010 - Pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168 legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 438/2012/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 26 aprile 2012.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



2 DOC. INTERNO N.:23007598 del 30/04/201

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 108/2012/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati:

Dott. ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Mario	PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 26 aprile 2012;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

Vista la delibera n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in data 9 giugno 2011, della Sezione delle Autonomie, inerente le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul rendiconto dell'esercizio 2010 ed i questionari allegati;

Vista la deliberazione n. 283/2011/SRCPIE/INPR del 15 dicembre 2011, con la quale è stata programmata l'attività di controllo per l'anno 2012;

Vista la relazione sul rendiconto 2010, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Caltignaga, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 16/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Dott. Walter Berruti

#### **PREMESSO**

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Caltignaga è emersa l'esistenza di consistenti residui attivi relativi a



esercizi anteriori al 2006 (euro 602.027 a fronte di un totale 2010 di euro 957.279);

Nel corso dell'attività istruttoria l'Ente ha fornito specifiche informazioni, cui è seguita la trasmissione di una scheda riepilogativa delle violazioni riscontrate. L'Ente ha quindi fatto pervenire ulteriori chiarimenti.

Considerato il contraddittorio svolto con l'Ente e le risultanze dell'attività istruttoria, il Magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata L. n. 266/2005.

#### **CONSIDERATO**

1. La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Proseguendo in un disegno legislativo, avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione con la L. 5 giugno 2003 n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995 n. 29 e ribadita dalle sentenze 9 novembre 2005 n. 417 e 6 giugno 2007 n. 179), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.





Da ultimo, l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149 ha valorizzato questo controllo della Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Trattasi, in ogni caso, di un controllo di tipo collaborativo (in proposito: Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli Enti, specie in sede di analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui bilanci, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l'ente è chiamato



comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

2. Dall'esame della relazione - questionario indicata in epigrafe, è emersa l'esistenza di consistenti residui attivi relativi ad esercizi anteriori al 2006.

In particolare l'Ente ha mantenuto nel conto del bilancio residui attivi relativi al Titolo I (per ruoli in carico al concessionario), al Tit. V (per quote di mutuo in essere) e al Tit. IV (per contributi regionali e assegnazioni di aree per insediamenti produttivi). In particolare:

residui attivi titolo I - precedenti il 2006 (euro 14.515);

residui attivi titolo IV - precedenti il 2006 (euro 389.711);

residui attivi titolo V - precedenti il 2006 (euro 184.156).

A seguito dell'istruttoria è stato appurato quanto segue.

I residui attivi relativi al titolo I si riferiscono a ruoli in carico al concessionario per la riscossione.

I residui attivi di titolo IV, il cui ammontare complessivo, a fine 2010, è salito a euro 451.416, sono relativi a contributi regionali e proventi da assegnazioni di aree previste nel piano per insediamenti produttivi - P.I.P.

I residui attivi del titolo V, il cui ammontare complessivo, a fine 2010, è salito a euro 227.241, afferiscono a quote di mutui in essere.

Inoltre, l'Ente ha utilizzato nel 2010 gran parte dell'avanzo di amministrazione, sia per l'equilibrio di parte corrente (euro 20.500), che, in quantità decisamente maggiore, per quello di parte capitale (euro 550.000).



L'Ente ha ancora precisato che residui attivi per un importo di euro 137.189 sono stati già oggetto di riaccertamento e quindi di cancellazione con determina del 10 febbraio 2012.

3. La natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa sono analiticamente disciplinate con una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del completamento di ciascuna di esse, comporta che in numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell'esercizio nel quale sono state avviate.

I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente quali residui, sia attivi che passivi.

Nella più parte dei casi la procedura si completa nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione non viene a conclusione, nel rispetto di regole specifiche e tenendo un comportamento prudente poiché, con specifico riferimento ai residui attivi, possono essere mantenuti fra i residui dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata (cfr. art. 189, comma 2 TUEL).

Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare e utilizzare negli esercizi successivi, cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi - entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato - si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A fini di veridicità ed attendibilità del bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere al loro riaccertamento,





consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui nel bilancio dell'ente (cfr. art. 228, comma 3 TUEL).

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertarne l'effettiva riscuotibilità e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché, ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile, esso deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in apposita voce fino al compimento del termine prescrizione (cfr. art. 230, comma 5 TUEL), dopodiché deve essere eliminato anche dal conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione, che potrebbe pertanto risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (cfr. art. 187 TUEL).

E' dunque necessario, per una corretta gestione del bilancio, che siano mantenuti i soli residui attivi esigibili e la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza.

In presenza di residui attivi di elevato grado di anzianità è necessario vincolare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al loro effettivo realizzo.

**P.Q.M.**

In relazione a quanto precede, questa Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

**rileva**



- il mantenimento di residui attivi di titolo IV e V di rilevante entità e risalenti nel tempo;

**invita**

- l'Ente ad applicare e osservare rigorosamente le previsioni legislative sul mantenimento nel bilancio dei residui attivi al fine di evitare d'incorrere in gravi irregolarità contabili.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, nella persona del suo Presidente, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria.

Così deliberato In Torino nell'adunanza del 26 aprile 2012.

Il Magistrato estensore

Dott. Walter Berruti

Il Presidente

Dott. ssa Enrica Laterza

Depositato in Segreteria il

30 APR. 2012

Il Funzionario Preposto

Dott. Federico SOLA